

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

* * *

Concordato Preventivo n. 2/2018 R.C.P.

“Salumificio Sila Ilca s.r.l. in liquidazione”

Con sede legale in Castrolibero (Cs) alla Via Papa Pio IX, 13

C.F. e P. IVA 01543380784

Giudice Delegato dott. Giorgio Previte

Commissario giudiziale: dott. ssa Chiara Bertero



RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE ex art. 172 L.F.

Illustre signor Giudice delegato, egregi Signori creditori, la scrivente, dott. ssa Chiara Bertero, con studio in Cosenza alla via Caloprese n. 90, nominata commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della società Salumificio Sila Ilca a responsabilità limitata in liquidazione, ai sensi dell'art. 172, co. 1, legge fallimentare,

presenta

la propria relazione all'adunanza dei creditori, che si terrà il giorno 21 novembre 2019 alle ore 11.30 nell'Ufficio del Giudice Delegato ubicato presso il Tribunale di Cosenza, esponendo i fatti, le argomentazioni e le conclusioni che seguono.



INDICE

1. Il ricorso ed il decreto di ammissione: formalità e adempimenti
 - 1.1 Gli adempimenti iniziali del Commissario giudiziale

2. Il concordato preventivo con continuità aziendale e ruolo del commissario giudiziale

3. Cenni storici della società ricorrente

4. Attività svolta dalla società ricorrente

5. Cause dello stato di crisi
 - 5.1 Cause dello stato di crisi individuate dalla società debitrice
 - 5.2 Altre informazioni e conclusioni generali del Commissario giudiziale

6. L'analisi dei libri sociali e ulteriori indagini

7. Condotta della società debitrice

8. Illustrazione della proposta del debitore
 - 8.1 La proposta di concordato
 - 8.2 La relazione dell'attestatore

9. Svolgimento della procedura e situazione patrimoniale della società

10. Situazione alternativa del concordato preventivo con il fallimento

11. Conclusioni



1. IL RICORSO E IL DECRETO DI AMMISSIONE: FORMALITA' E ADEMPIMENTI.

Con ricorso depositato in data 10 Aprile 2018 (*all. n. 1*) la società Salumificio Sila Ilca in liquidazione a responsabilità limitata, previa delibera assembleare adottata in data 16 febbraio 2018 con atto redatto dal Notaio Leucio Gissona di Cosenza, Repertorio n. 323829 e Raccolta n. 57363, ha presentato domanda al Tribunale di Cosenza, chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge Fallimentare.

Il Tribunale di Cosenza con decreto del 26 luglio 2018 concedeva termine sino al 22 novembre 2018 per il deposito nella competente Cancelleria della proposta di concordato, del piano concordatario e di tutta la documentazione prevista dall'articolo 161 della legge fallimentare (*all. n. 2- provvedimento 26.07.2019*).

All'interno del medesimo decreto è stato previsto che il commissario giudiziale:

1. provveda a segnalare alla società istante:

- ✓ di non porre in essere fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- ✓ di non effettuare il pagamento di crediti anteriori per nessun motivo;
- ✓ di richiedere specifica e previa autorizzazione al Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis, per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies l.f.;
- ✓ di non compiere atti da considerarsi vietati ai sensi dell'artt. 161, 169 bis, 173 e 182 quinquies l.f.;
- ✓ che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- ✓ che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- ✓ che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità, tra l'altro, anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata dal Tribunale.
- ✓ termine per il deposito delle relazioni finanziarie periodiche e precisamente: alla società è fissato il termine del 24 agosto 2018 per il deposito della prima relazione, termine del 24 settembre 2018 per il deposito della seconda relazione e termine del 23 ottobre 2018 per il deposito della terza relazione all'interno delle quali siano esposti oltre che i dati finanziari di periodo anche lo stato della predisposizione della relazione finale, lo stato della gestione corrente, l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di



magazzino. Il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi esposti al punto n.01 precedente.

2. provveda ad aprire un conto corrente di procedura. L'apertura del conto corrente di procedura è stata eseguita dalla scrivente presso la Banca Credem di Cosenza - Agenzia n.02- e, con pec del 31.07.2018 provvedeva a comunicare detta apertura al liquidatore della società affinché provvedesse a sua volta al versamento del previsto fondo spese stanziato in misura pari ad € 9.000,00. In data 06.08.2018 la società provvedeva ad accreditare la somma stanziata sul sopra citato conto corrente intestato alla procedura.

Successivamente, entro i termini assegnati dal Tribunale di Cosenza, la società ricorrente provvedeva a depositare presso la Cancelleria le relazioni periodiche richieste in merito alle quali la scrivente provvedeva a relazionare il competente Magistrato con propria prima relazione depositata in data 01 ottobre 2018.

Con nota-istanza del 17 novembre 2018 la società richiedeva al Tribunale un breve differimento del termine (15 giorni) per il deposito del piano concordatario, della relazione del professionista attestatore e di tutta la restante documentazione di cui all'art. 161 LF. La motivazione di tale differimento è stata l'intervenuta notifica alla società istante di una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione dell'importo di € 329.696,52. Stante il positivo parere della scrivente in merito al breve differimento, il Tribunale concedeva detto termine e posticipava al termine del 07 dicembre 2018 per il deposito della relativa documentazione e invitava la società ulteriormente, al deposito di una relazione economico finanziaria aggiornata sulla quale avrebbe poi dovuto relazionare la scrivente entro il termine del 14 dicembre 2018.

Il pre commissario con propria relazione depositata in data 14 dicembre 2018 riferiva al Magistrato ed esponeva alcune criticità riferite in merito alle seguenti argomentazioni: 1. Giacenze di magazzino e metodologie adottate per la valutazione dei beni mobili ed immobili, 2. Mancato incasso dei canoni di locazione da parte della società Salumificio Sila Ilca derivanti dal contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la società Doro srl; 3. Stato di avanzamento della gestione; 4. Informativa in merito alla forza lavoro; 5. Debito verso Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento anche alla Rottamazione Ter e debiti verso istituti di credito; 6. Relazione in merito al contenzioso in essere (**all. n. 3 relazione del 14.12.2018**) .

Con provvedimento collegiale del 27 febbraio 2019 veniva concesso alla società proponente termine fino al 10 gennaio 2019 per effettuare le opportune osservazioni ed ulteriore e successivo termine del 20 gennaio 2019 al pre commissario per depositare una relazione tenendo conto che, cautelativamente, il Tribunale nel provvedimento del 22 novembre 2018 fissava udienza per il 19 dicembre 2018 in ordine alle opportune verifiche in ordine all'ammissibilità della proposta ed ai



rilevi fino a quella data esposti. La scrivente riferiva al Magistrato depositando la propria terza relazione in data 19 gennaio 2019 integrandola successivamente in data 26 gennaio 2019 con l'ulteriore documentazione ricevuta successivamente al deposito. In dette relazioni evidenziava in merito alle seguenti argomentazioni:

- ✓ giacenze di magazzino con quanto riferito direttamente dal liquidatore della società ovvero che le stesse alla data del 31.12.2016 sono state integralmente fatturate dalla Società alla società Doro srl con i documenti fiscali e che e stesse hanno contribuito nel corso del 2017 al fatturato della società fino alla data del 31.10.2017 e successivamente una parte delle stesse è stata trasferita mediante il contratto di affitto di ramo d'azienda (cft relazione precommissario del 19.01.2019 pag. 3/4);
- ✓ canoni di locazione la scrivente ha fatto notare il mancato rispetto delle scadenze contrattualmente previste e la previsione che detto ritardo, stando alle risorse concordatarie, rappresenta un punto di notevole importanza per la tutela della massa creditoria e consigliava quindi maggiore incisività da parte del liquidatore in merito alla regolarità nella corresponsione. Sempre con riferimento al contratto di affitto di ramo d'azienda ed alla successiva cessione il pre commissario richiedeva una stima della congruità del canone di locazione stabilito oltre che richiedeva maggiori garanzie da parte della futura acquirente Doro srl. In merito, veniva comunicato dalla società l'intervenuta capitalizzazione della società Doro srl per € 60.000,00 e, in caso di omologa, la rinuncia in favore della società del finanziamento effettuato da parte del socio amministratore della Doro srl, Sig.ra Dodaro Roberta, della somma di € 100.000,00;
- ✓ valutazioni dei beni mobili ed immobili la scrivente proponeva di procedere ad effettuare un'ulteriore perizia e/o in alternativa provvedere ad una valutazione in base alle stime OMI al fine di verificare la congruità e la correttezza dei valori inseriti anche alla luce delle attuali condizioni del mercato delle vendite e dello status degli stessi;
- ✓ contenzioso in essere esponendo che la società ha depositato una relazione in merito con le cause già introdotte oltre che quelle da introdurre.

Il provvedimento del 27 febbraio 2019 sopra citato fissava l'udienza del 10 aprile 2019 per la verifica dei presupposti di cui all'art. 160 1° e 2° comma e art. 161 LF dando termine al pre commissario il 05 aprile 2019 per riferire in merito ad eventuali fatti e circostanze.

In merito, la società proponente riferiva che in data 30 marzo 2019 provvedeva alla trasmissione all'Agenzia Entrate Riscossione della domanda di rottamazione ter e con istanza del 15 marzo 2019 chiedeva al competente Tribunale l'autorizzazione a poter procedere con la compensazione dei canoni di locazione dovuti dalla DORO srl con i costi sostenuti dalla Doro stessa per l'adeguamento del sistema anti incendio per complessivi € 25.698,27. La scrivente nella propria



relazione depositata il 05 aprile 2019 esponeva le proprie ragioni in merito alla richiesta di compensazione dei canoni di locazione facendo presente quanto previsto nell'originario contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra le parti. Il Collegio con provvedimento del 15 maggio 2019 riteneva, tra le altre osservazioni formulate, non operabile la compensazione e invitava entro la data del 15 luglio 2019 la società Doro srl a versare alla Salumificio Sila tutti i canoni di locazione intercorrenti tra il periodo dicembre 2018 – luglio 2019 (**all. n. 4 relazione del 05.04.2019 e provvedimento del 15.05.2019**).

Nel medesimo provvedimento del 15 maggio 2019 il Collegio dichiarava aperta la procedura di concordato sospensivamente condizionata al pagamento da parte della Doro srl dei canoni di locazione scaduti e a scadere (periodo dicembre 2018- luglio 2019) entro il 15 luglio 2019 facoltizzando il commissario a partire dal 16 luglio 2019 di riferire in merito. Invitava altresì il commissario ad espletare le necessarie e dovute comunicazioni previste dalla normativa.

Successivamente, il 14 luglio 2019 la società Doro srl formulava istanza per il differimento del termine del 15 luglio 2019 per il versamento dei canoni di locazione. Il Collegio con provvedimento del 19 luglio 2019 concedeva la richiesta e fissava il termine ultimo del 05 settembre alla Doro srl per il versamento dei canoni di locazione precisamente riferiti ai mesi di febbraio- agosto 2019 compresi, avvertendo che in caso di mancato pagamento nel termine indicato si sarebbe proceduto alla revoca della procedura ai sensi dell'art. 173 LF, mantenendo altresì fissata al 19 settembre 2019 l'adunanza dei creditori. Il commissario giudiziale con relazione depositata il 05 settembre informava e documentava in merito: 1. All'avvenuto versamento dei canoni di locazione da parte della Doro srl per il periodo febbraio –agosto 2019 mediante il deposito delle contabili bancarie; 2. Versamento dell'ulteriore fondo spese di procedura stanziato in misura pari ad € 20.000,00 ed avvenuto in data 02.09.2019; 3. Versamento della prima rata inerente la scadenza del 31.7.2019 della rottamazione ter giusta autorizzazione collegiale del 29 luglio 2019.

Richiedeva altresì un breve rinvio per il deposito della propria relazione ex art. 172 LF per le ragioni sopra intervenute oltre al fatto di aver ricevuto da parte dei creditori fino a tale data poche precisazioni dei crediti (**all. n. 5 provvedimento del 19.07.2019 e relazione del 05.09.2019**) .

Il Tribunale con provvedimento collegiale del 17 settembre 2019 prendeva atto dell'avveramento della condizione sospensiva ovvero l'avvenuto versamento dei canoni di locazione da parte della Doro srl e il versamento del fondo spese di procedura, riteneva di concedere il termine del 04 ottobre 2019 al Commissario Giudiziale per il deposito della presente relazione e rinviava al 21 novembre l'adunanza dei creditori(**all. n. 6 provvedimento del 19.09.2019**) .

1.1 GLI ADEMPIMENTI INIZIALI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

7



La sottoscritta Commissario giudiziale, successivamente all'accettazione della carica depositata in Cancelleria in data 30 luglio 2018 (**all. n. 7 nomina del CG**), ha provveduto agli adempimenti di rito, e più precisamente:

- a comunicare al Registro delle Imprese di Cosenza in data 27 maggio 2019 (**all. n.8**), con la relativa condizione sospensiva ovvero l'apertura della procedura condizionata al versamento dei canoni di locazione oltre che l'inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura ai sensi dell'art. 17 comma 2-bis D.L. 179/2012;
- ad inviare ai creditori la comunicazione ex art. 171 L.F. nel termine indicato nel decreto di ammissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, a mezzo raccomandata a/r o, ulteriormente, tramite raccomandata a mano (**all. n. 9**);
- alla notifica del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo al competente P.R.A. per le conseguenti trascrizioni (**all. n. 10**), essendo la società proprietaria di beni mobili registrati e più precisamente di: 1. Fiat Scudo 220Z95, targata BW885ZA, telaio n. ZFA22000012761575; 2. Fiat Daily Iveco 35C15A, targata BR195GW, telaio n. ZCFC35A1005379773; 3. Fiat Daily Iveco 35C13A, targata BS674LK, telaio n. ZCFC3591005310161 – ROTTAMATO - ; 4. Fiat Daily Iveco 65C15, targata CD615VB, telaio n. ZFC65A0005381020; 5. Fiat Ducato 244CPMNB, targato CP482YW, telaio n. ZFA24400007505938; 6. Fiat Daily Iveco 35C15A, targata CT813FK, telaio n. ZCFC35A1005376603; 7. Fiat Scudo 220ZPS RAXI, targata DD999GN, telaio n. ZFA22000086291384; 8. Fiat Daily Iveco 35/84, targato EG538DC, telaio n. ZCFC3571405882204.
- alla notifica del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo all'Agenzia delle Entrate Territorio competente per le conseguenti trascrizioni (**all. n. 11**) essendo la società intestataria di beni immobili;
- all'esame della documentazione contabile della società ai fini della verifica e del riscontro dell'elenco dei creditori e dei debitori ai sensi dell'articolo 171 L.F. (**all. n. 12**);
- dato l'avverarsi della condizione sospensiva, tenendo presente il fatto di non voler inizialmente fare gravare sulla procedura concordataria ulteriori spese, la scrivente ha stabilito l'inizio delle operazioni di inventario di concerto con il Cancelliere a far data dal 04.10.2019. In tale data la scrivente ha concordato l'avvio delle operazioni di redazione dell'inventario ai sensi dell'articolo 172 L.F. Pertanto vista la coincidente scadenza per la trasmissione della presente relazione ai creditori la scrivente si riserva di depositare prima della data dell'udienza dei creditori i verbali relativi all'inventario

- ;
- al riscontro del deposito della complessiva somma di € 29.000,00, versata dalla società "Salumificio Sila Ilca s.r.l." a titolo di acconto spese procedura conformemente a quanto disposto dal decreto di ammissione alla procedura concordataria del 27 luglio 2018 per l'importo di € 9.000,00 a titolo di acconto compenso commissario e spese di procedura e dal successivo decreto del 29 luglio 2019 per l'importo di € 20.000,00 a titolo di versamento del 25% delle spese di procedura, sul conto corrente n. 102776 acceso dal commissario presso la Banca Credem, Filiale di Cosenza (*all. n. 13 e n. 14*).

2. IL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE E RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il concordato preventivo, disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare, è uno strumento di soluzione della crisi d'impresa che si attua attraverso un accordo di natura negoziale tra l'impresa debitrice ed i suoi creditori, la cui volontà è espressa per maggioranze di credito, finalizzato al risanamento aziendale e alla ristrutturazione del debito.

Il concordato preventivo è un procedimento di volontaria giurisdizione di tipo camerale volto ad omologare un accordo proposto dal debitore e approvato dai creditori, con effetti costitutivi anche verso i creditori assenti, dissenzienti o dimenticati. L'accordo, infatti, è vincolante per tutti i creditori, compresi i dissenzienti; per tale motivo il concordato preventivo si differenzia dagli altri accordi negoziali o dai concordati cosiddetti stragiudiziali, che hanno efficacia solo nei confronti dei creditori aderenti e che non impediscono ai creditori estranei agli accordi le azioni ordinarie ed esecutive a tutela del proprio credito.

La lettera h) dell'art. 33 del D.L. n. 83/2012 ha introdotto una disposizione ad hoc – il nuovo art.186-bis L.F. – con riferimento al concordato con continuità aziendale, ossia finalizzato alla prosecuzione dell'attività di impresa, attuabile anche attraverso la cessione o il conferimento dell'azienda in una società esistente o in una di nuova costituzione. In tale caso il piano deve necessariamente contenere: "a) un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa; b) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di copertura". Il piano deve essere, inoltre, corredato dal *placet* di un professionista indipendente che attesti che la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.



Nell'ambito del concordato con continuità aziendale, vi sono numerose disposizioni di favore, sia di rilievo privatistico sia pubblicistico. A livello privatistico, da un lato, si riconosce al debitore la facoltà di prevedere nel piano una moratoria per un periodo fino ad un anno dall'omologazione del concordato per il pagamento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Dall'altro lato, viene esclusa la risoluzione dei contratti in corso e sancita l'inefficacia di eventuali patti contrari: vengono così paralizzate le tipiche clausole dei contratti commerciali che prevedono la risoluzione di diritto in caso di assoggettamento di una delle parti a fallimento o altre procedure concorsuali. Sul versante pubblicistico è interessante notare come l'esclusione della risoluzione dei contratti in corso di esecuzione operi anche con riferimento ai contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni. La regola appena esposta viene ulteriormente rafforzata dalla previsione contenuta nel nuovo art. 186-bis L.F., secondo la quale "l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici" a condizione che un professionista indipendente attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento da parte dell'impresa in crisi. La vera novità, tuttavia, è rappresentata dalla possibilità, per l'impresa ammessa al concordato, di partecipare a procedure di affidamento in deroga alla previsione contenuta nell'art. 38, comma 1 c.c. che preclude espressamente la partecipazione alla gara alle imprese assoggettate a fallimento o altre procedure concorsuali, ivi incluso il concordato preventivo.

Alla luce delle novità introdotte dalla riforma nella procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale è chiamato ad espletare un controllo sui dati aziendali e sulla proposta concordataria, compatibilmente con la durata – ragionevole - del procedimento, tenendo conto dello stato di crisi e del patrimonio aziendale che deve essere dettagliatamente illustrato al fine di rilevarne le dinamiche, la possibile evoluzione e l'effettiva realizzazione.

L'incarico affidato al Commissario giudiziale non si esaurisce, quindi, in un mero racconto (più o meno dettagliato) dei fatti economico/finanziari/amministrativi accaduti alla società debitrice prima, dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione e durante l'iter procedurale ante omologazione né, tantomeno, nella mera elencazione di commenti ai saldi di bilancio. La conclusione alla quale il commissario deve giungere, nell'interesse di una massima informativa ai creditori, è quella di redigere all'interno della propria relazione conclusiva, una situazione patrimoniale rettificata che possa evidenziare gli scostamenti fra quanto proposto dalla società ai creditori in relazione alle classi di appartenenza e le determinazioni alle quali il Commissario giudiziale è giunto (per riaccertamenti, errori o sopravvenienze non oggettivamente determinabili al momento della stesura del piano).

Il commissario giudiziale, pertanto, redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata (art.172 L.F.) sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte



di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori che viene depositata in Cancelleria. Con la relazione il Commissario giudiziale informa i creditori aventi diritto di voto delle concrete possibilità di esecuzione del piano concordatario al fine di consentire agli stessi una più consapevole valutazione della proposta avanzata dalla società e l'espressione del proprio voto.

3. CENNI STORICI DELLA SOCIETA' RICORRENTE

La Salumificio Sila Ilca in liquidazione è una società a responsabilità limitata con capitale sociale di euro 1.127.880,00 interamente versato, con sede in Castrolibero (Cs), alla Via Papa Pio IX n.13, codice fiscale e partita iva 01543380784, iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza, con numero di iscrizione attuale 01543380784 e precedente numero di iscrizione CS045 - 6119, REA n. CS - 104124, costituita il 07 gennaio 1988 ed iscritta nel Registro delle Società il successivo 18 febbraio 1988.

La scadenza degli esercizi sociali è fissata al 31 dicembre di ciascun anno. L'oggetto della società è rappresentato dalla macellazione e commercio all'ingrosso di carni fresche e congelate e di prodotti ittici.

La compagine societaria, giusto atto di cessione quote redatto dal notaio di Cosenza dott. Carlo Viggiani (Rep. n. 62963 e Racc. n.196059) è mutata nell'anno 2004, in seguito alla cessione di quota sociale per una percentuale pari al 10% dal socio Mungo Brunella al socio Sig.ra Mungo Cecchina per un valore pari ad € 112.788,00. A partire da tale data - 02.03.2004- la sig.ra Mungo Cecchina nata a Lattarico (Cs) il 31 agosto 1952 e domiciliata a Castrolibero (Cs) alla Via Contrada Serra Miceli, codice fiscale MNG CCH52M71E475D è divenuta socio unico della società.

Successivamente, la società risulta essere stata posta in liquidazione, giusto atto del 03 marzo 2017 e registrato il 07 marzo 2017 (Registrato il 06 marzo 2017 alla serie 1T n. 2458) e in tale sede il liquidatore nominato è la Sig.ra Mungo Cecchina alla quale sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari od utili per le operazioni di liquidazione, compresa la facoltà di stipulare contratti di cessione o di affitto d'azienda, determinare il canone o il prezzo, concedere dilazioni di pagamento assistite o meno da garanzie reali e/o personali, incassare le somme e rilasciare quietanze e convenire altri patti che riterrà opportuno (**all. n. 15 Atto di messa in liquidazione**).

Successivamente, la società con atto del 03 aprile 2017 ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la cessionaria Doro srl semplificata che prevede, tra l'altro, la corresponsione di un canone mensile pari ad € 4.000,00 oltre iva. (**all. n. 16 contratto di affitto di ramo d'azienda**).



La società fino al 2017 è stata dotata dell'organismo di controllo ovvero del revisore unico nominata nella persona del Dott. Filiberto Franco Viafora.

La durata della società risulta essere fissata alla data del 31.12.2030.

Dalla visura camerale rilasciata alla scrivente lo scorso 25.09.2019 risulta che la società ha in essere n. 02 unità locali rispettivamente site in Spezzano della Sila (Cs) alla Contrada Guzzolini ed in Castrolibero (Cs) alla Via Papa Bonifacio VIII snc. Dagli atti si evince che sugli immobili ubicati nel comune di Spezzano della Sila (Cs) e di Castrolibero (Cs) è attualmente presente una procedura esecutiva presso il Tribunale di Cosenza (RE n. 169/2014) dove, tra l'altro, in data 13.12.2016 veniva ordinato alla Salumificio Sila nella qualità di debitore esecutato di lasciare liberi da persone e cose detti immobili. Per detta procedura esecutiva è stato nominato professionista delegato l'Avv. Gabriella Marini Serra con la quale la scrivente ha provveduto a prendere contatti e in merito espone quanto segue.

La scrivente inizialmente ha provveduto a richiedere informazioni al liquidatore, la quale non ha fornito ragguagli e documentazione in merito. Non trovando all'interno della documentazione depositata in atti una esaustiva informativa sulla stessa, la scrivente, successivamente all'avveramento della condizione sospensiva, ha ritenuto opportuno e propedeutico mettersi in contatto direttamente richiedendo al professionista delegato nominato una breve relazione sullo stato della stessa. Di riscontro, in data 28 settembre 2019, il professionista delegato ha provveduto a relazionare la scrivente in merito esponendo lo stato dei fatti. (**all. n. 17. relazione professionista delegato**).

Detta procedura esecutiva è stata promossa dal Sig. Arnone Vito Pasquale contro il Salumificio Sila a fronte del credito da lui vantato e la stessa ad oggi è stata dichiarata improseguibile con provvedimento del G.E. del 18 maggio 2018 a causa dell'intervenuta presentazione al Tribunale della domanda di concordato preventivo.

Il professionista delegato nella propria relazione ha evidenziato al Commissario Giudiziale alcune "incongruenze ed omissioni" in merito alla valutazione di alcuni cespiti ed in merito all'omessa considerazione nella documentazione relativa al concordato dei profili creditorî del professionista custode in quanto alcune operazioni tipiche dell'esecuzione (stima del compendio pignorato, operazioni di vendita e custodia del complesso aziendale oggetto della procedura, oltre alla redazione di due avvisi di vendita) sono state eseguite e per le stesse sono stati emessi provvedimenti di liquidazione da parte dei Magistrati in favore dei professionisti nominati. Nello specifico, con provvedimento del G.E. dott.ssa Giusi Ianni del 26.07.2018 sono state liquidate le spese per compensi e rimborso spese vive ponendo le stesse a carico del creditore procedente come spese della procedura esecutiva in mancanza di conto corrente attivo in essere alla procedura stessa. La

somma liquida in favore del professionista delegato ammonta ad € 2.475,00 oltre accessori a titolo di compenso oltre ad € 177,00 per spese anticipate e documentate.

La scrivente ha provveduto a verificare nella proposta di piano concordatario detti aspetti ed ha dedotto dalla documentazione depositata in atti che di detta situazione non è stata fatta che una brevissima menzione ma senza specificare importi e natura del credito.

A parere della scrivente è necessario invece fornire una adeguata informativa al ceto creditorio e, vista l'attuale improseguibilità del procedimento esecutivo, tenere in considerazione che, in caso di omologa del piano concordatario con riferimento al credito derivante dal compenso del professionista delegato, lo stesso dovrà essere riconosciuto prededucibile in quanto l'attività è stata svolta nell'interesse del mantenimento e della tutela del patrimonio societario oltre che del ceto creditorio. Alla luce di quanto esposto pertanto la scrivente suggerisce alla società istante di provvedere entro la data fissata per l'adunanza dei creditori ad un'integrazione della documentazione a corredo del piano al fine di rendere ai creditori stessi un necessario aggiornamento e informativa anche in merito alle eventuali variazioni che potrebbero intervenire nel piano stesso.

Con riferimento al valore assegnato agli immobili oggetto di procedura esecutiva si evidenzia effettivamente una difformità nei valori assegnati in quanto il piano concordatario riporta un valore complessivo di tutto il patrimonio immobiliare intestato al Salumificio Sila pari ad € 2.375.586,00 a fronte di un valore di € 1.523.071,84 quale valore di stima assegnato dal perito nominato dal Tribunale per i soli beni oggetto di esecuzione immobiliare. Da detto valore difatti il professionista delegato ha provveduto a fissare il prezzo base per il primo tentativo di vendita eseguito.

Si comunica altresì che prima che l'esecuzione immobiliare fosse dichiarata improseguibile sono stati posti in essere dal professionista delegato due tentativi di vendita, il primo in data 21.12.2017 con esito deserto ed il secondo in data 13 aprile 2018 anch'esso con esito deserto.

4. ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' RICORRENTE

La società "Salumificio Sila Ilca" svolge la propria attività di commercio all'ingrosso di carne e prodotti a base di carne e ittici da diverso tempo.

Alla luce della congiuntura economica e soprattutto tenendo presente la concorrenza venuta a crearsi negli ultimi anni all'interno del settore, si è favorito il progredire all'interno della società di una situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario tale da non consentire alla stessa di poter



ottemperare regolarmente al pagamento dei propri fornitori e soprattutto di non poter più regolarmente rispondere alle obbligazioni contratte nei confronti degli Istituti di credito e dell'Erario. Altro elemento che ha concorso allo stato di crisi aziendale è stato il mancato incasso di diversi crediti nei confronti dei clienti che, negli anni, ha visto aumentare il proprio importo oltre la connessa difficoltà nel recupero degli stessi.

Il perdurare di tale stato di difficoltà ha portato quindi, alla determinazione di porre la società in liquidazione e di cedere mediante contratto di affitto di azienda un ramo della stessa ad una terza società la Doro srl.

La stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, a parere della scrivente, trova anche giustificazione nel fatto che il socio non aveva possibilità di immettere liquidità "fresca" all'interno della società al fine di poter iniziare a risanare l'attività aziendale oltre alla contemporanea difficoltà della società connessa al mancato accesso a forme di finanziamento/ credito volte alla ristrutturazione aziendale.

Con riferimento alla forza lavoro della società, la scrivente richiamata la propria relazione del dicembre 2018 richiama quanto già esposto in merito ovvero che il liquidatore della società dietro formale richiesta pec della scrivente datata 20 novembre 2018 in merito al punto ha dichiarato "che la società non possiede più forza lavoro a fare data dal 30.07.2017 " Si specifica però che sul punto non è stata fornita alcuna prova di tale circostanza (es. comunicazione agli enti di licenziamenti e /o altro...) oltre che, il liquidatore ha chiarito, che il lavoro fino a quando è stato in essere è stato svolto con l'ausilio del personale in forza alla Cooperativa Agri.Sil. Con la cooperativa infatti la società in data 06.06.2012 (registrato presso Agenzia Entrate con n. 3925 serie 3) aveva stipulato un contratto di prestazione d'opera per la lavorazione, la trasformazione e la conservazione di carni fresche, insaccati e salumi. La durata di detto contratto è fissata nel termine del 31.05.2022. Dalla visura camerale prodotta per la cooperativa Agri Sil. si evince che la stessa con provvedimento del 13.06.2018 è sottoposta alla procedura di controllo da parte del Ministero ed è stato nominato commissario governativo la dott.ssa Emanuela Iaccino (**All. n. 18 contratto con AgriSil e visura cciaa Agrisil**). In merito non è stato prodotto nessun altro documento nonostante l'intervenuta ulteriore richiesta della scrivente – pec del 23 settembre 2019- (**All. n. 19**) .



5. CAUSE DELLO STATO DI CRISI

5.1 CAUSE DELLO STATO DI CRISI INDIVIDUATE DALLA SOCIETA' DEBITRICE

Nel piano industriale allegato alla proposta di concordato preventivo ex art. 186-bis L.F. la società ricorrente fa discendere le cause della propria crisi da diversi fattori.

In particolare la società debitrice ritiene che tale situazione critica sia riconducibile, innanzitutto, a problematiche legate essenzialmente alla congiuntura economica ed alla concorrenza creatasi negli anni nel mercato di riferimento oltre che alle difficoltà connesse all'incasso dei crediti.

Analizzando i bilanci della stessa si evince che fino al 2014 i ricavi dichiarati erano pari ad € 4.000.000,00 per poi diminuire nel 2015 ad € 3.200.000,00 e progressivamente ridursi ad € 2.849.000,00 nel 2016 e ad € 1.261.000,00 nel 2017. A fronte di ciò, la stessa ha cercato di compensare detta diminuzione attraverso una parziale riduzione dei costi, incrementatasi soprattutto negli ultimi anni ma, nonostante ciò, si è venuta a creare una progressiva illiquidità dovuta ad una costante situazione debitoria negli anni pari ad oltre € 5.000.000,00 e ad una progressiva riduzione degli incassi dei crediti.

Tutto ciò quindi ha comportato per la società il sostenimento di costi senza percepire il corrispondente ricavo e senza possibilità di poter regolarmente fare fronte agli impegni finanziari assunti.

5.2 ANALISI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SULLO STATO DI CRISI

Il Commissario giudiziale ha analizzato i bilanci di esercizio relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 e la situazione economico patrimoniale alla data del 28.02.2018 (*all.ti n. 20, 21, 22 e 23*) al fine di verificare l'andamento della gestione aziendale e la presenza di eventuali indicatori sintomatici dello stato di crisi della società, avendo riguardo sia a fattori ed elementi interni alla società, sia all'influenza esterna del mercato in cui la società opera, nonché al momento storico-economico di riferimento.

A tal proposito si riportano di seguito i bilanci d'esercizio del triennio considerato, redatti in forma abbreviata secondo l'art. 2435-bis c.c.

La scrivente ha provveduto a riclassificare i bilanci di esercizio al fine di una migliore comprensione ed interpretazione dei fatti fondamentali di gestione che spesso non risultano evidenti dalla lettura degli schemi tradizionali di bilancio previsti dalla normativa civilistica i cui obiettivi di espo-



sizione delle informazioni non sempre sono rispondenti alle esigenze dell'analista nel controllo della gestione passata dell'impresa.

Ad ogni modo la scrivente precisa di riservarsi di effettuare più approfondite analisi della documentazione contabile onde verificare la consistenza e la corretta allocazione delle varie poste contabili.

STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' SALUMIFICIO SILA ILCA SRL

POSTE	<u>Esercizio 2015</u>	<u>Esercizio 2016</u>	<u>Esercizio 2017</u>	<u>28.02.2018</u>
Imm. Immateriali	€ 458.284,00	€ 28.285,00	€ 28.285,00	€ 28.285,00
Imm. Materiali	€ 3.740.691,00	€ 3.698.125,00	€ 3.044.615,00	€ 3.044.615,00
Imm. Finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOT. Immobilizzazioni	€ 4.198.975,00	€ 3.726.410,00	€ 3.072.900,00	€ 3.072.900,00
Rimanenze	€ 227.450,00	€ 254.380,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti	€ 2.242.451,00	€ 1.678.938,00	€ 1.235.593,00	€ 1.237.883
Attività finanz. non immob.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
Disponibilità liquide	€ 28.430,00	€ 33.980,00	€ 14.835,00	€ 6.831
TOT. Capitale Circolante	€ 2.498.331,00	€ 1.967.298,00	€ 1.250.428,00	€ 1.244.714,04
Ratei e risconti attivi	€ 8.326,00	€ 3.194,00	€ 4.177,00	€ 0,00
Totale attivo	€ 6.705.632,00	€ 5.696.902,00	€ 4.327.505,00	€ 4.317.614
Capitale Sociale	€ 1.127.879,00	€ 1.127.879,00	€ 1.127.879,00	€ 1.127.879,00
Altre poste di patrim.	€ 363.939,00	€ 229.922,00	-€ 1.333.754,00	-€ 2.530.107,45
Risultato d'esercizio	-€ 134.017,00	-€ 1.563.676,00	-€ 1.196.354,00	€ 41.742,00
Totale patrimonio netto	€ 1.357.801,00	-€ 205.875,00	-€ 1.402.229,00	-€ 1.360.486,03
Netto Fondi per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.495,00	€ 135.734,72
Trattamento fine rapporto	€ 141.103,00	€ 122.751,00	€ 88.951,00	€ 136.335,93
Debiti scad. Oltre 12 mesi	€ 2.099.890,00	€ 2.324.666,00	€ 5.477.382,00	€ 5.233.529,19
Debiti scad. Entro 12 mesi	€ 3.106.838,00	€ 3.446.454,00	€ 0,00	€ 163.594,00
Ratei e risconti passivi	€ 0,00	€ 8.906,00	€ 8.906,00	€ 8.906,00
Totale passivo	€ 6.705.632,00	€ 5.696.902,00	€ 4.327.505,00	€ 4.317.614,00
Conti d'ordine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETA' SALUMIFICIO SILA ILCA SRL

Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 3.200.324,00	€ 2.849.830,00	€ 1.261.995,00	€ 0,00
Altri componenti positivi	€ 241.379,00	€ 287.709,00	€ 76.062,00	€ 48.942,59



Totale componenti positivi (A)	€ 3.441.703,00	€ 3.137.539,00	€ 1.338.057,00	€ 48.942,59
Costo dei consumi	€ 2.187.812,00	€ 2.024.034,00	€ 826.188,00	€ 0,00
Costi per il personale	€ 47.377,00	€ 15.626,00	€ 23.051,00	€ 0,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 50.379,00	€ 42.566,00	€ 56.740,00	€ 0,00
Altri costi	€ 1.223.015,00	€ 2.545.708,00	€ 1.620.140,00	€ 7.200,17
Costi della produzione (B)	€ 3.508.583,00	€ 4.627.934,00	€ 2.526.119,00	€ 7.200,17
Margine operativo (A-B)	-€ 66.880,00	-€ 1.490.395,00	-€ 1.188.062,00	€ 41.742,42
Proventi e oneri finanziari	-€ 83.337,00	-€ 73.281,00	-€ 8.292,00	€ 0,00
Rettifiche attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte sul reddito	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale	-€ 134.017,00	-€ 1.563.676,00	-€ 1.196.354,00	€ 41.742,42

Lo stato patrimoniale è stato riclassificato secondo il criterio di Liquidità / Esigibilità e quindi in considerazione del "tempo" richiesto affinché le poste di attivo e passivo si trasformino in moneta, ovvero in valori di cassa. Sono esposti un aggregato di attività di medio - lungo termine (attivo immobilizzato) e un aggregato di attività di breve termine (attivo circolante). Le passività sono elencate in ordine di esigibilità crescente, distinguendo quindi le passività di medio - lungo termine (passività consolidate) e le passività di breve termine (passività correnti), oltre un terzo aggregato rappresentato dal patrimonio netto (o equity, capitale netto della società). L'orizzonte temporale scelto per distinguere una posta patrimoniale di breve termine da una di lungo termine sono i dodici mesi.

Per quanto concerne la riclassificazione del conto economico si è scelto il criterio del Valore aggiunto, con la precisa intenzione di calcolare preliminarmente il valore della "produzione dell'esercizio" quale differenza tra il fatturato complessivo e i costi di acquisto diretti alla produzione di servizi. Dalla differenza tra la "produzione di esercizio" e i costi delle materie, dei servizi utilizzati e dei costi di acquisto effettuati da soggetti esterni all'azienda (afferenti alla gestione caratteristica) si perviene al "valore aggiunto", margine che indica in che percentuale la produzione aziendale è imputabile all'attività svolta internamente.

Sottraendo al valore aggiunto i costi relativi al personale si ottiene il margine operativo lordo. Il margine operativo lordo esprime il reddito della gestione operativa nel quale sono inclusi i soli costi monetari caratteristici (ammortamenti esclusi), mentre il reddito operativo rappresenta il reddito complessivo della gestione operativa, che include tutti i ricavi e tutti i costi correnti, sia quelli monetari (ad esempio: costi del personale, acquisti di materie prime, costi per consulenze,



etc.) che non monetari (ammortamenti inclusi). Il reddito operativo rappresenta la migliore indicazione della performance "contabile" della gestione caratteristica, mentre il margine operativo lordo è una migliore approssimazione della performance "finanziaria" della gestione caratteristica.

Analisi della Liquidità.

L'obiettivo dell'analisi della liquidità è quello di verificare se l'impresa è in grado di far fronte ai propri impegni con le attività a disposizione. Dalla riclassificazione degli stati patrimoniali dei bilanci d'esercizio relativi agli anni analizzati secondo il criterio finanziario è possibile esaminare in primo luogo tre indicatori di situazione finanziaria che evidenziano la struttura del capitale d'impresa:

- Il margine di tesoreria;
- Il margine di struttura;
- Il capitale circolante netto o margine di disponibilità

MARGINE DI TESORERIA

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda a far fronte alle passività correnti a breve termine con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Tale indicatore esprime, in termini assoluti, la liquidità netta dell'impresa, prescindendo dagli investimenti economici delle rimanenze.

Margine di tesoreria = (Liquidità immediate + Liquidità differite) – Passività correnti

Di conseguenza:

- se il margine di tesoreria > 0 l'azienda è in equilibrio finanziario
- se il margine di tesoreria < 0 l'azienda sopporta una crisi di liquidità

Dal raffronto degli anni analizzati emerge che la situazione di crisi di liquidità della società ha subito un'evoluzione di segno negativo. Già a partire dal bilancio alla data del 31 dicembre 2015 la società presentava un margine negativo quindi una crisi di liquidità (margine pari a – 827.631 euro) maggiormente evidenziata nel bilancio d'esercizio relativo all'anno 2016 (margine pari a – 1.739.248 euro). Nel corso del 2017 e 2018 la liquidità netta dell'impresa è ritornata positiva (margine pari a 1.245.699 euro per il 2017 e margine pari a 1.072.2141 per il 2018) e tale positività a parere della scrivente va analizzata tenendo presente che è causata essenzialmente per il fatto che non sono presenti in detti bilanci le passività correnti.



In proposito a detto indice si segnala altresì che tra i crediti è segnalata l'esistenza ma che pur essendo certi e determinabili nel quantum, presentano molte incertezze con riferimento ai tempi di effettivo recupero.

MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO E SECONDARIO

Il margine di struttura, inteso nel suo significato più restrittivo, cioè come differenza tra capitale proprio e attività immobilizzate, permette di esaminare le modalità di finanziamento dell'attivo immobilizzato. Lo stesso margine può anche essere un indicatore della capacità di una ulteriore espansione dell'attività aziendale o al contrario di una eventuale insufficienza del capitale proprio in relazione alle dimensioni aziendali.

Margine di struttura (primario) = Capitale proprio (PN) – Attività immobilizzate

Di conseguenza:

- se il margine di struttura > 0 le attività immobilizzate sono state finanziate con fonti proprie. Il capitale permanente finanzia interamente le attività fisse e in parte quelle correnti. Possono quindi esserci le premesse per un ulteriore sviluppo degli investimenti.

- se il margine di struttura < 0 il capitale permanente finanzia solo in parte le attività immobilizzate.

Dall'analisi dei bilanci d'esercizio si evidenzia un margine di struttura primario negativo a partire dall'anno 2015 e sintomatico dell'incapacità della società di far fronte al fabbisogno finanziario per gli investimenti in immobilizzazioni mediante il ricorso al solo capitale proprio. La situazione di squilibrio si è notevolmente accentuata negli anni 2016 e 2017.

Poiché, tuttavia, nella realtà operativa è abbastanza raro che il capitale proprio riesca a coprire l'intero fabbisogno finanziario derivante dalla copertura delle attività immobilizzate, nelle indagini conoscitive si fa riferimento quasi sempre al margine secondario di struttura:

Margine di struttura (secondario) = (Capitale proprio (PN) + Passività consolidate) - Attività immobilizzate

il quale può risultare:

- positivo - ciò significa che il capitale permanente finanzia anche parte dell'attivo circolante, con una struttura fonti-impieghi che risulta equilibrata;
- negativo - in questo caso si evidenzia una sostanziale incapacità del capitale permanente a coprire le attività immobilizzate, che saranno in parte finanziate con passività correnti. Tale situazione è fonte di uno squilibrio finanziario, perché specularmente l'attivo netto disponibile è negativo e l'impresa si potrà trovare in una situazione di carenza di liquidità.

Dall'analisi dei bilanci d'esercizio emerge un margine di struttura secondario costantemente negativo e sintomatico quindi della capacità della società di non riuscire a far fronte al fabbisogno finanziario per gli investimenti in immobilizzazioni mediante il ricorso al capitale permanente.

Anno 2015 margine di struttura secondario: - 741.284 euro

Anno 2016 margine di struttura secondario: -1.607.619 euro

Anno 2017 margine di struttura secondario: - 1.002.253 euro

Anno 2018 margine di struttura secondario: 800.143,16 euro ma tale anno accoglie solo un brevissimo periodo di due mensilità-

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Il capitale circolante netto esprime il grado di utilizzo degli impieghi di breve periodo nel processo di copertura dei debiti scadenti nel breve periodo. In generale si deve ritenere come obiettivo ideale il raggiungimento di una situazione nella quale le passività a breve siano coperte oltre che dalle liquidità immediate e differite da quella parte delle rimanenze che possono essere vendute senza intaccare la cosiddetta scorta di sicurezza.

Capitale circolante netto = Attivo circolante - Passività correnti

- se l'attivo netto disponibile è positivo, significa che l'impresa è in grado di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza utilizzando gli impieghi liquidi o prontamente liquidabili;

- se l'attivo netto disponibile è negativo, significa che l'impresa si trova o si troverà in una posizione di mancanza di liquidità. Nell'ipotesi che tutti i debiti siano di prossima scadenza, l'azienda si troverà nell'impossibilità di effettuare i rimborsi dovuti, a meno che non smobilizzi parte degli impieghi in attività immobilizzate.

Dall'analisi dei bilanci d'esercizio si evince che la società già a partire dal 2015 era in difficoltà anche nell'andare prontamente a soddisfare gli impegni finanziari a breve con gli impieghi liquidi o prontamente liquidi. Come per il margine tesoreria anche per detto margine sono valide le considerazioni sopra esposte ovvero che a partire dall'anno 2017 va analizzata tenendo presente che è causata essenzialmente per il fatto che non sono presenti in detti bilanci le passività correnti e che il valore delle attività correnti, in particolar modo i crediti verso clienti potrebbero essere certi e determinabili nel quantum, presentano molte incertezze con riferimento ai tempi di effettivo recupero.

Anno 2015 capitale circolante netto: - 608.507 euro



Anno 2016 capitale circolante netto: - 1.488.062 euro

Anno 2017 capitale circolante netto: 1.241.552 euro

Anno 2018 capitale circolante netto: 1.072.214 euro

Analisi della redditività

L'obiettivo dell'analisi della redditività è quello di verificare la capacità dell'impresa di produrre reddito e generare risorse. Preliminarmente, pertanto, il Commissario Giudiziale evidenzia come il reddito operativo della società, ossia il risultato economico intermedio relativo alla sola gestione caratteristica della stessa, ha subito un evidente deterioramento già a partire dall'anno 2015 per poi ulteriormente diminuire nel corso dell'esercizio 2016, per effetto, principalmente della diminuzione dei ricavi e il contemporaneo aumento dei costi e poi ulteriormente nel 2017 tenendo conto dell'intervenuto contratto di affitto di ramo d'azienda. Questi fattori in contemporanea hanno inciso negativamente sul risultato di esercizio causando quindi un effetto negativo sulla redditività aziendale.

Di seguito si riporta il reddito operativo nel quadriennio considerato:

Anno 2015 - reddito operativo: - 66.880 euro

Anno 2016 - reddito operativo: - 1.490.395 euro

Anno 2017 - reddito operativo: - 1.241.522 euro

Anno 2018 - reddito operativo: 1.072.214 euro

I principali indici di redditività analizzati dalla sottoscritta Commissario sono:

1) ROE (return on equity) = Utile d'esercizio / Capitale proprio

Tale indicatore esprime la redditività complessiva dei mezzi propri, vale a dire quanti euro di utile netto l'impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. Poiché il valore al numeratore comprende i risultati realizzati sulle diverse aree della gestione, l'indicatore può essere considerato riassuntivo della economicità complessiva, cioè dell'efficienza e dell'efficacia con cui l'alta direzione ha condotto l'intero processo gestionale. Il ROE è, infatti, influenzato dalle scelte compiute nell'ambito della gestione caratteristica, ma anche dalle decisioni relative alla gestione finanziaria, patrimoniale, accessoria e dalle disposizioni fiscali. Dall'analisi dei bilanci relativi al triennio 2015-2017 la sottoscritta ha evidenziato che l'indice in oggetto ha assunto i seguenti valori percentuali:

Anno 2015 - ROE: - 0,12%

Anno 2016 - ROE: - 1,38%

Anno 2017 - ROE: - 1,06%



Anno 2018 – ROE: 0,04%

2) ROI (return on investment) = Risultato operativo / Totale impieghi

Tale indicatore rappresenta il rendimento dell'attività tipica confrontato con tutti gli investimenti effettuati nella stessa attività tipica. Il ROI sintetizza il rendimento della gestione tipica dell'azienda in base a tutto il capitale in essa investito (capitale proprio + capitale di terzi), al lordo degli oneri finanziari, degli oneri fiscali ed è indipendente dai risultati della gestione non caratteristica e straordinaria. Tale indicatore deve essere confrontato con il costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito (tasso di interesse applicato dalle banche sui finanziamenti concessi). Dall'analisi dei bilanci relativi al triennio 2015-2017 la sottoscritta ha evidenziato che l'indice in oggetto ha assunto i seguente valori percentuali:

Anno 2015 - ROI: 0,79%

Anno 2016 - ROI: 5,98 %

Anno 2017 - ROI: -1,91 %

Anno 2018 – ROI: 1%

3) ROS (return on sales) = Reddito operativo / Ricavi netti di vendita

Tale indicatore misura la redditività delle vendite e la capacità remunerativa del flussi di ricavi tipici dell'impresa esprimendo, quindi, il ricavo netto conseguito per ogni euro di fatturato.

Dall'analisi dei bilanci relativi al triennio 2015-2017 la sottoscritta ha evidenziato che l'indice in oggetto ha assunto i seguente valori percentuali:

Anno 2015 - ROS: -1,94%

Anno 2016 - ROS: -47,50%

Anno 2017 - ROS: -88,79%

Anno 2018 – ROS: 85,29%

4) ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI = Ricavi di vendita / Totale Impieghi

Tale indicatore esprime l'adeguatezza del capitale investito rispetto al fatturato aziendale; quanto più elevato è il valore assunto dall'indice più funzionale sarà la struttura aziendale. In alcuni casi infatti gli investimenti, specie quelli strutturali, risultano essere eccessivi rispetto alle reali esigenze aziendali ed il disinvestimento di una parte di essi, non danneggiando la capacità di produrre reddito, farebbe affluire nuova liquidità nelle casse aziendali, riequilibrando la struttura patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Anno 2015 - Rotazione degli Impieghi: 0,48

Anno 2016 - Rotazione degli Impieghi: 0,50



Anno 2017 - Rotazione degli Impieghi: 0,29

Anno 2018 – Rotazione degli impieghi: 0,00

5) LEVERAGE (indice di indebitamento) = Totali Impieghi / Capitale Proprio

Il Leverage anche se non rappresenta un indice di redditività influenza direttamente la redditività del capitale proprio (ROE = ROI x Leverage x Indice di incidenza della gestione non caratteristica).

Il Leverage dimostra in che modo l'azienda riesce a finanziare i propri investimenti, cioè se con prevalenza di capitale proprio o di terzi:

- se LEVERAGE = 1 significa che tutti gli investimenti sono finanziati con capitale proprio, situazione più teorica che non effettiva (assenza di capitale di terzi);
- se LEVERAGE è compreso tra 1 e 2 si verifica una situazione di positività, in quanto l'azienda possiede un buon rapporto tra capitale proprio e di terzi (quest'ultimo si mantiene al di sotto del 50%);
- se LEVERAGE è > 2 segnala una situazione di indebitamento aziendale, che diventa più onerosa per l'azienda al crescere di tale indice.

Dall'analisi dei bilanci relativi al triennio 2015-2017 la sottoscritta ha evidenziato che l'indice in oggetto ha assunto i seguenti valori:

Anno 2015 - Leverage: 5,94

Anno 2016 - Leverage: 5,05

Anno 2017 - Leverage: 3,84

Anno 2018 – Leverage: 3,83

5.3 ALTRE INFORMAZIONI E CONCLUSIONI GENERALI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE.

Dall'analisi dei bilanci, dalle informazioni contenute nel ricorso del debitore e da altri elementi conoscitivi raccolti, sino ad ora, nello svolgimento dell'incarico emerge chiaramente la contrazione dei ricavi connessa sia alla situazione economica di mercato che al forte indebitamento della società oltre che ad una difficoltà di realizzo delle poste creditorie.

Tale situazione, nel tempo, ha determinato un deficit economico, l'incancrenimento di alcune situazioni creditorie alcune di esse sfociate in azioni di recupero e esecutive. Per cercare di fare fronte a parte di dette situazioni la società ha cercato di ovviarvi anche attraverso la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda. Tale decisione di cedere il ramo d'azienda è sopraggiunta in un momento storico di crisi della società tanto è vero che il contratto di affitto è stato stipulato in data 3 aprile 2017 quando già la società ricorrente presentava problemi di liquidità e di redditività e quando la stessa era già stata posta in liquidazione.



Con riferimento al contratto di affitto di ramo d'azienda, la scrivente ha provveduto ad una prima verifica della documentazione della società Doro srl.

La stessa è una "newco" che ha iniziato la propria attività nel 2017 in termini di produzione di fatturato.

La stessa è costituita da un unico socio amministratore individuato nella persona della Sig.ra Dodaro Roberta, la quale dal certificato storico integrale di stato di famiglia richiesto al Comune di Castrolibero dalla scrivente (*all.ti n. 25 certificato famiglia*) risulta essere figlia della Sig.ra Mungo Cecchina e del sig. Dodaro Ippolito i quali, a loro volta, rispettivamente la Sig.ra Mungo Cecchina risulta essere unico socio e liquidatore della società ricorrente e il Sig. Dodaro Ippolito risulta essere stato ex amministratore unico della società cooperativa Agrisil con la quale la società Salumificio Sila intratteneva rapporti di prestazione d'opera sottoscritto in data 2012. (*cft allegati*) Lo stesso Sig. Dodaro Ippolito risulta dagli atti della Doro srl essere stato "finanziatore per bisogni familiari" della figlia sig.ra Dodaro Roberta per la somma complessiva di € 160.000,00 derivante da una cessione immobiliare fatta dal Sig. Dodaro Ippolito il cui corrispettivo è stato donato alla figlia Roberta la quale a sua volta lo ha destinato al finanziamento della società Doro srl. Tale posta era iscritta alla data del 01.01.2018 all'interno del bilancio della Doro srl come "Soci c/finanziamento infruttifero". Tale fatto è stato già evidenziato nella relazione a firma della scrivente depositata in data 26 gennaio 2019.

Sempre in merito alla Doro srl la medesima società si è impegnata con il contratto di affitto di ramo d'azienda a corrispondere alla società Salumificio Sila srl un canone mensile pari ad € 4.000,00 oltre iva e oltremodo ha formulato un'offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda per € 500.000,00.

Tale dati sono tutti evincibili dal bilancio depositato e dalla documentazione allegata alla proposta stessa. La scrivente, fin dalla relazione depositata a dicembre 2018 ha fatto presente alcune perplessità e con la presente relazione intende richiamare l'attenzione della massa creditoria sulle stesse che sono rappresentate dalla valutazione di congruità del canone di locazione, la valutazione dei beni formanti oggetto del contratto e in merito alla corresponsione del prezzo pattuito che avverrà mediante l'utilizzo di parte degli utili netti conseguiti dalla Doro srl negli anni 2019 - 2023 oltre che sull'accensione di un prestito ipotecario o chirografario garantito con il fondo di garanzia previsto dalla legge 662/96. La scrivente difatti, si trova ad essere concorde con quanto asserito dal professionista attestatore, ovvero che il piano concordatario assumerebbe una connotazione diversa se l'offerta fosse stata accompagnata da un'idonea garanzia sul prezzo perchè, fare dipendere il pagamento di quasi un terzo del corrispettivo pattuito dal trend gestionale è certamente poco garantista per l'intera massa creditoria. Atteso che il contratto risulta essere importante e strategico e dal perfezionamento dello stesso dipenderanno una buona parte delle risorse



concordatarie è consigliabile prevedere almeno delle maggiori clausole (es. polizze fideiussorie, clausole di mora per ritardati pagamenti...) a tutela della massa creditoria soprattutto nel caso in cui la stessa non riesca a rispettare gli impegni finanziari assunti.

La scrivente Commissario giudiziale ritiene anche di dover porre l'attenzione del ceto creditorio sul contenzioso attualmente in essere tra la società ricorrente ed il Sig. Vito Pasquale Arnone rappresentati in bilancio per un importo consistente complessivamente pari ad € 631.864,65 oltre che sul presunto realizzo delle poste creditorie che ai fini del piano concordatario sono stati inseriti con un valore pari ad € 78.779,00 a fronte di un valore di bilancio al 28.02.2018 pari ad € 1.230.496,00 che è il valore complessivo dei crediti verso clienti estrapolato dalla situazione contabile. Le considerazioni esposte nella documentazione a corredo del piano concordatario relativamente ai crediti sono riconducibili al fatto che una parte considerevole dei clienti è in stato di fallimento, di procedure concorsuali, molti hanno cessato la partita iva oltre che numerosi decreti ingiuntivi effettuati non hanno prodotto i risultati attesi.

La scrivente richiama l'attenzione sul fatto che nella somma complessiva iscritta nella voce "crediti Verso Clienti" pari ad € 1.230.496,00 alla data del 28.02.2018 risulta che la Doro srl sia iscritta all'interno dell'elenco quale cliente (codice 1400105490) per un importo di € 107.106,65 e con la stessa, visti gli attuali rapporti commerciali, non si può che pensare che tale importo sia certo, liquido ed esigibile. Oltremodo, dall'analisi documentale (partitico del fornitore DORO srl e dalla relativa dichiarazione a firma della Sig.ra Mungo Cecchina) si è appreso in data 03.10.2019 dietro formale richiesta della scrivente che in data 02.04.2018 la società Salumificio Sila ha compensato l'importo di € 116.782,50 con la Doro srl a titolo di rivalsa di adeguamento lavori inerenti alla struttura di Motta richiesti dal Nucleo Antisofisticazione. **(All. n.24 Lettera + partitico)**. Sul punto la scrivente ricorda come dal contratto di affitto di ramo d'azienda sia riportato che *"le parti concordemente convengono che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'azienda in oggetto saranno ad esclusivo carico della società DORO SRL semplificata"* e pertanto detta compensazione non potesse essere operata.

6. L'ANALISI DEI LIBRI SOCIALI E ULTERIORI INDAGINI

La scrivente Commissario giudiziale ha effettuato una indagine sulla contabilità aziendale sia al fine di verificare la regolare tenuta della contabilità, sebbene tale fattore non costituisca una condizione di ammissibilità alla procedura in seguito all'emanazione del D. L. 14.03.2005 n. 35, convertito dalla L. 14.05.2005 n. 80, sia ai fini di quanto prescritto dall'art. 173 della Legge Fallimentare.



Per come previsto dalla legge e richiamato altresì nel Provvedimento Collegiale del maggio 2018 la società ha l'obbligo di depositare al fine della relativa annotazione i libri contabili obbligatori.

La stessa in data 16.07.2019 ha provveduto a depositare presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale la seguente documentazione:

1. Registro Beni Ammortizzabili;
2. Registro Iva Vendite;
3. Registro Iva Acquisti;
4. Libro Giornale

Dalla verifica è emerso che i libri obbligatori previsti dal Codice Civile sono stati regolarmente istituiti. In particolare sono stati esaminati dalla scrivente i libri contabili depositati in Cancelleria dalla società e/o acquisiti e visionati presso la sede della società:

- Libro giornale: composto di n. 55 pagine, progressivamente numerate, correttamente bollato contenente le registrazioni relative al periodo intercorrente fra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018;
- libro Inventari: consegnato alla scrivente in data 04.10.2019 e l'ultimo in uso, è meccanografico e riporta come ultima verbalizzazione il bilancio relativo all'esercizio 2018.
- Libro dei verbali delle assemblee: consegnato alla scrivente in data 04.10.2019 e lo stesso riporta l'ultimo in uso, vidimato il 28.02.1995 con REp. N. 259 si compone di n. 96 pagine. L'ultima verbalizzazione riguarda l'assemblea ordinaria del 30 del mese di aprile in cui è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2018.
- Libro del Collegio Sindacale: consegnato alla scrivente in data 04.10.2019 e lo stesso riporta l'ultimo in uso, vidimato in data 25 gennaio 2013 Rep. N.81125 si compone di n. 92 pagine. L'ultima verbalizzazione riguarda l'assemblea ordinaria del 30 giugno 2015 in cui è stato riportato il verbale del sindaco unico.

Sono stati, inoltre, esaminati i seguenti registri previsti dalla normativa fiscale:

- Libro IVA delle fatture emesse relativo al periodo 2018 compreso fra il 01 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2018, composto da n. 12 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2018/1 alla n. 2018/12, di cui l'ultima registrazione riguarda la fattura emessa n. 13 del 06.12.2018 intestata a Doro s.r.l. dell'importo di € 4.880,00. Sullo stesso libro sono di seguito riportate le liquidazioni periodiche ai fini IVA VENDITE per il medesimo periodo compreso fra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. Si fa notare che la numerazione del libro non inizia dal numero 1/18 ma bensì dal nr 08/18 e non conta progressivamente n. 12 pagine ma per le prime nr 09 pagine riporta il nr 08/18 e poi dalla successiva il nr 9, 10,11, 12/18;
- Libro IVA delle fatture di acquisto relativo al periodo compreso fra il 01 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2018, composto da n. 9 pagine, compilate meccanograficamente dalla n.

2018/8 alla n. 2018/11, di cui l'ultima registrazione riguarda la fattura di vendita n. 13 del 06.12.2018 intestata a Doro srl dell'importo di € 4.880,00. L'ultima fattura annotata su detto registro coincide con il medesimo documento annotato a pagina 12/18 del registro fatture vendita. Come per il registro iva acquisti anche per detto registro la numerazione non è progressiva a partire da 01/18 e emerge dall'analisi una fattura ricevuta dalla Doro srl recante n. 1197 del 02.03.2018 dell'importo complessivo di € 126.542,50 per la quale la scrivente con pec del 25 settembre u.s. ha provveduto a richiederne copia ricevendo in merito la dichiarazione del liquidatore che informa dell'avvenuta compensazione con la Doro srl a titolo di rivalsa per lavori inerenti la struttura di Motta esposta a pagina 25 della presente relazione.

- Libro dei cespiti ammortizzabili vidimato in data 05 gennaio 1999 presso l'Ufficio del Registro di Cosenza, composto 193 fogli, numerati dal n. 1 al n.193, tenuto con annotazioni manuali, scritturato fino alla pagina n. 118.

Dalla visione dei registri e dei libri sociali non sono emersi rilievi formali degni di nota, atteso che le scritture risultano redatte ed aggiornate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre la scrivente non ha ravvisato, al momento, operazioni fraudolente che abbiano determinato la riduzione del patrimonio sociale in danno dei creditori.

La scrivente ha provveduto in data 27.09.2019 a richiedere all'Agenzia delle Entrate - Territorio un elenco delle formalità. Dal certificato rilasciato risulta:

- Nota di Trascrizione RG 27839 e RP 189642 del 09.12.1988 effettuata dai Sigg.ri Dodaro e Canaco contro il Salumificio Sila ILCA e ad oggi non rinnovata;
- Nota di Iscrizione RG 27236 e RP 3438 del 28.11.2002 effettuata da Banca IntesaBCI Mediocredito SPA per un capitale di € 2.000.000;
- Nota di Iscrizione RG 36495 e RP 7357 del 23.12.2004 del 28.11.2002 effettuata da Banca Intesa Mediocredito SPA per un capitale di € 700.000;
- Nota di Iscrizione RG 25345 e RP 6303 del 30.06.2007 effettuata da Banca Intesa Mediocredito SPA per un capitale di € 1.900.000;
- Nota di Trascrizione RG 12607 e RP 10013 del 21.05.2014 effettuata dal Sig. Arnone Vito Pasquale sugli immobili siti in Spezzano della Sila e Castrolibero.

7. CONDOTTA DELLA SOCIETA' DEBITRICE



Con riferimento alla condotta della società debitrice, le modifiche intervenute sulla legge fallimentare hanno ridotto notevolmente il rilievo che era posto in passato alla condotta del debitore ed alla sua meritevolezza, confermando, tuttavia, all'articolo n. 172 della Legge Fallimentare che il Commissario giudiziale riferisca immediatamente al Tribunale qualora accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode. Ciò comporta la necessità di provvedere ad una serie di verifiche sia con riferimento alla fase anteriore alla presentazione della domanda di concordato che nella fase successiva della procedura concordataria.

Per quanto concerne il periodo ante concordato non si rilevano, allo stato e sulla scorta delle prime indagini in tal senso effettuate, fatti da denunciare. Più precisamente si osserva quanto segue:

- la contabilità risulta tenuta in modo formalmente regolare e gli obblighi di legge in ordine alla predisposizione e deposito dei bilanci d'esercizio risultano rispettati;
- non risultano fatti di sottrazione e/o distrazione da parte dell'organo amministrativo;
- non risultano notizie di procedimenti penali a carico dell'organo amministrativo;
- non risultano notizie circa furti, appropriazioni, distrazioni in danno della società ricorrente da parte di amministratori, di terzi o di altri creditori.

8. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DEBITORE

8.1 LA PROPOSTA DI CONCORDATO

La proposta di concordato ai sensi dell'art. 186 - bis L.F. depositata dalla società Salumificio Sila Ilca a responsabilità limitata in data 10 aprile 2018, prevede la suddivisione in classi dei creditori secondo il criterio di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici ed il loro pagamento secondo le percentuali indicate nella successiva tabella.

Preliminarmente si evidenzia che il piano concordatario è strutturato secondo lo schema misto che prevede un primo periodo volto alla continuità aziendale attraverso il perfezionamento di una cessione di azienda e, una seconda fase, in via residuale, volta alla liquidazione del patrimonio della società non strumentale all'esercizio dell'impresa. Lo stesso piano concordatario prevede al suo interno la soddisfazione della massa creditoria mediante:

1. La prosecuzione dell'attività in via indiretta mediante la continuazione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la società Doro srl sino all'omologa;
2. La cessione dell'attività all'affittuario Doro srl, successivamente all'omologa, portando a conoscenza che l'affittuario ha sottoscritto un'offerta irrevocabile di acquisto che prevede il corrispettivo pattuito in complessivi € 500.000,00;



3. La liquidazione dei restanti beni aziendali non funzionali alla prosecuzione dell'attività produttiva dell'impresa;

4. La destinazione del ricavato al pagamento dei creditori.

La proposta concordataria, con articolazione in classi dei creditori, prevede di soddisfare in denaro i creditori, secondo le percentuali proposte nella tabella successiva, in un periodo di 5 anni. Tale tempistica è correlata alla durata temporale dei pagamenti delle rate relativi alla rottamazione dei ruoli con l'Agenzia Entrate Riscossione spa oltre che all'incasso del corrispettivo pattuito per la cessione del ramo d'azienda.

Passività alla data del 28.02.2018		Grado di soddisfazione		
Natura	Importo	Prededuzione	Privilegio	Chirografo
Spese di procedura	€ 292.000	€ 292.000		
Agenzia Entrate Riscossione Rottamazione-ter	€ 64.000	€ 64.000		
Debiti verso istituti di credito per mutui ipotecari	€ 1.376.628		€ 911.750*	€ 509.416
Debiti diversi assistiti da pegno	€ 611.665			€ 611.665**
Debiti verso dipendenti	€ 146.162		€ 146.162***	
Debiti tributari	€ 304.021		€ 304.021***	
Debiti previdenziali	€ 3.580		€ 3.580***	
Debiti verso enti locali per tributi propri	€ 201.823		€ 201.823***	
Debiti verso istituti di credito	€ 2.915.379			€ 2.915.379
Debiti verso fornitori	€ 233.794			€ 233.794
TOTALE PASSIVO	€ 6.149.052	€ 356.000	€ 1.567.336	€ 4.270.254

* Riconosciuto il privilegio sul Valore vendita immobile e fino a concorrenza di detto valore il credito è privilegiato;

** Relativo al credito vantato dal Sig. Arnone;

*** Previo ricevimento dell'effettiva certificazione da parte dell'ente;

DEBITI IN PREDEDUZIONE	DEBITI PRIVILEGIATI	DEBITI CHIROGRAFARI	TOTALE DEBITI
€ 356.000	€ 1.567.336	€ 4.270.254	€ 6.149.052

Risorse destinate al soddisfacimento dei debiti	
Realizzi dell'attivo	€ 2.702.429
FONDO RISCHI IMM	€ (313.378)
A) TOTALE	€ 2.389.051
Imputazione a scalare delle passività	
B) debiti prededucibili (soddisfatti integralmente)	€ 356.000
C) residuo A-B	€ 2.033.051
D) debiti privilegiati (soddisfatti integralmente)	€ 1.567.336
E) residuo C-D	€ 465.715

DISPONIBILITA' A FAVORE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI		€ 465.715
DEBITI CHIROGRAFARI		€ 4.270.254
PERCENTUALE SODDISFACIMENTO		10,91%

La copertura del fabbisogno concordatario prevista dal Piano sarebbe garantita:

- 1) da un primo periodo intercorrente tra la data di apertura della procedura di concordato e sino alla data dell'omologa durante il quale la società riceverà il pagamento dei canoni di locazione derivanti dal contratto di affitto di ramo d'azienda pari ad € 4.000,00 mensili oltre iva;
- 2) subordinato all'omologa e all'approvazione da parte del comitato dei creditori in quanto l'affittuario ha sottoscritto un'offerta irrevocabile di acquisto per un corrispettivo pari ad € 500.000,00 che la società incasserà con le seguenti modalità: quanto ad € 240.000,00 a titolo di acconto prezzo in rate mensili da € 4.000,00 per 5 anni a decorrere dall'ultimo giorno del mese di omologa della proposta e quanto al saldo di € 260.000,00 sarà versato entro il quinto anno in due tranches, quanto ad € 130.000,00 mediante l'utilizzo di parte degli utili netti conseguiti negli anni 2019-2023 dalla Doro srl e per gli ulteriori € 130.000,00 mediante l'accensione di un prestito ipotecario o chirografario garantito con il fondo di garanzia previsto dalla Legge 662/96 ;
- 3) la successiva liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività produttiva dell'impresa.

In particolare di seguito si riportano le poste debitorie, riepilogate in classi nella su esposta Tabella, revenienti dalle evidenze contabili della società alla data del 28 febbraio 2018, per le quali la sottoscritta Commissario giudiziale ha effettuato opportune verifiche in ordine alla loro consistenza mediante l'analisi della documentazione contabile e amministrativa messa a disposizione dalla società ricorrente e/o specificamente richiesta dalla sottoscritta.

Con riferimento ai dipendenti si evidenzia che dalla situazione contabile alla data del 28.02.2018 risulta un valore complessivo pari ad € 117.226,18 ma tale valore è destinato ad aumentare in virtù delle azioni di recupero intraprese dai dipendenti stessi. Oltremodo la scrivente si riserva di effettuare le opportune indagini al fine di verificare eventuali fornitori non inseriti nel piano concordatario e che invece vantano diritti nei confronti della società istante.

Dipendenti

Cognome	Nome	IMPORTO al 28 02 18
Barile	Luigi	€ 10.872,52
Buffone	Mario	€ 35.204,67
Carbone	Fabio	€ 18.970,71
Catavero	Giancarlo	€ 7.763,08
D'Antonio	Vincenzo	€ 9.809,03*
Manna	Paolo	€ 20.245,67
Ruffolo e Spadafora	-	€ 14.360,50
TOTALE		€ 117.226,18



* contenzioso con difensore l'avv. Davide Lo Petrone per € 11.795,06

Istituti di Credito	
Istituto di Credito	IMPORTO al 28 02 18
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€ 82.097,10
Banca MPS	€ 33,00
Banca Unicredit anticipo fatture	€ 517.132,90
Credem	€ 7,66
Banca Popolare Crotone c/anticipi	€ 40.992,27
Banca Carime c/transitorio	€ 116,88
Banco di Napoli ex intesa	€ 48,16
Banco di Napoli	€ 17.123,06
Banco Unicredit c/c 5046679	€ 241.999,12
Banca Carime c/589	€ 100.903,80
TOTALE	€ 1.000.276,11

Istituti di Credito Finanziamenti e Mutui	
Istituto di Credito	IMPORTO al 28 02 18
Mutuo Intesa Mediocredito 700	€ 167.641,45
Mutuo Intesa Mediocredito 1.900	€ 1.079.792,94
Banca Unicredit finanziam. valuta	€ 646.764,84
Legge 598/94 Carime	€ 9.358,84
Banca Popolare Crotone c/946830	€ 213.625,18
Banca Carime Mutuo 500.000	€ 318.181,82
Mutuo Chirografario Lg. 662/96 € 400.000	€ 400.000,00
Mutuo Chirografario Credem	€ 95.993,37
TOTALE	€ 2.931.358,44

Altri Enti e Debiti	
Enti	IMPORTO al 28 02 18
Equitalia	€ 93.007,31
Enti comunali	€ 187.356,09
Agenzia Entrate	€ 105.867,18
Debiti vs Arnone*	€ 631.864,65
Debiti Tributari	€ 170.651,02
Debiti INPS	€ 8.469,90
TOTALE	€ 1.197.215,45

* Procedura Esecutiva Immobiliare presso il Tribunale di Cosenza



Fornitori	
RAGIONE SOCIALE	IMPORTO al 28 02 18
Richeldi S.p.A.	€ 4.529,49
Brutia Disinfest s.r.l.	€ 359,90
Unilever Italia s.r.l.	€ 142,87
Gruppo Credem	€ 127,96
Calio Informatica s.r.l.	€ 1.161,35
Fribin Matadero General	€ 98.290,02
Grillo domenico	€ 2.704,00
Testa Salvatore	€ 339,92
Soc. coop. CODIS	€ 28.052,09
Soc. Coop. Agrisil	€ 8.030,16
S.S.C. Soc.Svil.Comm. s.r.l.	€ 202,15
Fratelli Pagani	€ 15.613,91
IBC	€ 114,00
SIAD	€ 3.739,58
Pubblisystem Service sas	€ 187,00
TOTALE	€ 163.594,40

8.2 LA RELAZIONE DELL'ATTESTATORE

La proposta di concordato preventivo presentata dalla società Salumificio Sila Ilca a responsabilità limitata è corredata della relazione prevista dall'art. 161 comma 3 della L.F. integrata da quanto previsto dall'art.186-bis comma 2 della L.F. (**all. n. 26**).

La relazione è stata redatta e sottoscritta dal professionista incaricato dott. Bruno Mazzotta, nato a Filadelfia (VV) in data 21 settembre 1970 ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 130644.

Il professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art.67 terzo comma, lettera d) della L.F., ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, prevista dall'art.161 comma 3



della L.F., e anche che la *prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori*, come previsto dall'art.186-bis comma 2 L.F.

Nello specifico il professionista ha previsto nel piano concordatario le fonti per le disponibilità attive necessarie per adempiere all'onere concordatario, individuandole nel cash flow generato:

1. incasso dei canoni di locazione;
2. incasso del corrispettivo derivante dalla cessione del ramo d'azienda;
3. realizzo di corrispettivi derivanti dalla vendita di beni immobili e mobili;
4. crediti: incasso dei crediti vantati nei confronti dei clienti;
5. disponibilità liquide.

Per quanto concerne la tempistica per l'assolvimento degli obblighi concordatari la stessa è stata prevista in 5 anni dalla data di omologazione.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

Come è noto, durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato, il quale comunque è e rimane l'organo deputato ad autorizzare in genere gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 167 L. F., a promuovere la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale nei casi previsti dall'art. 173 L. F. e a presiedere e dirigere l'adunanza dei creditori.

Pertanto l'imprenditore continua nel normale ed ordinario esercizio dell'impresa e mantiene la rappresentanza legale della società, anche in sede giudiziaria; permane l'obbligo della tenuta della contabilità e rimangono tutti gli adempimenti civilistici, lavoristici e fiscali. Tutte le sue attività sono soggette al concomitante controllo del Commissario giudiziale e all'osservanza di principi di trasparenza e collaborazione per il soddisfacimento degli interessi comuni al debitore e ai suoi creditori, l'uno e gli altri interessati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio aziendale.

Considerato il breve lasso di tempo intercorso fra l'avveramento della condizione sospensiva - incasso dei canoni di locazione - e l'udienza dei creditori (21 novembre 2019) che detta il termine per il deposito della presente relazione per il giorno 4 ottobre 2019, la scrivente ha provveduto a richiedere alla società l'aggiornamento della situazione contabile alla data del 30 giugno 2019 e controllarne sommariamente le poste, che di seguito si riportano:

STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2019

Attività	30.06.2019	
		Saldo Avere
Immobilizzaz. Immateriali	€ 28.285	
Immobilizzaz. Materiali	€ 2.991.216	
Immobilizzaz. Finanziarie	€ -	
Totale immobilizzazioni	€ 3.019.501	
Rimanenze	€ -	
Crediti	€ 1.156.003	
Attività finan. non immob.	€ -	
Disponibilità liquide	€ 2.671	
Tot. Capitale Circolante	€ 1.158.674	
Ratei e risconti attivi	€ 0,00	
Totale attività	€ 4.178.175	
Passività		
Patrimonio Netto		- € 1.585.684
Fondi per rischi e oneri		€ 202.163
TFR		€ 86.248
Debiti scad. Oltre 12 mesi		€ 3.881.707
Debiti scad. entro 12 mesi		€ 1.584.831
Ratei e risconti passivi		€ 8.910
Totale passività		€ 4.178.175

CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2019

	Esercizio 2019	
	Saldo Dare	Saldo Avere
Totale componenti positivi		€ 33.000
Costo dei consumi	€ -	
Costi per il personale	€ -	
Ammortamenti e svalutazioni	€ -	
Altri costi	€ 57.964	
Costi della produzione	€ 57.964	
Margine operativo (A-B)	-€ 24.964	
Proventi e oneri finanziari	- € 205	
Rettifiche attività finanziarie	€ -	
Proventi e oneri straordinari	€ -	
Imposte sul reddito	-€ -	
Totale componenti negativi	€ -25.169	

Tale situazione è stata confrontata con la medesima depositata alla data del 28 febbraio 2018 e dal raffronto si evince che dal punto di vista patrimoniale sono aumentati i debiti verso enti pubblici e i debiti verso l'Erario a fronte anche di un leggero aumento dei crediti verso clienti mentre dal punto di vista economico la società ha iscritto i ricavi conseguiti con il contratto di locazione e tra i costi, alla voce "Oneri diversi di gestione" risultano iscritte la tassa rifiuti per € 11.670,71 e la voce "imposte e tasse indetraibili" per € 32.439,53 (**All.n. 27**).

10. SITUAZIONE ALTERNATIVA DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON IL FALLIMENTO

Quella del concordato preventivo è una delle ipotesi concorsuali alternative al fallimento.

La sottoscritta Commissario giudiziale ritiene opportuno mettere a confronto le due alternative concorsuali rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto che la valutazione offerta risente delle limitazioni derivanti dalle informazioni acquisite in un arco temporale ridotto e nell'esercizio di una figura con poteri diversi dal Curatore fallimentare.

In sintesi nel concordato preventivo:

- si conserva il mantenimento dei rapporti in essere con fornitori ed altri soggetti commerciali;
- le percentuali di soddisfacimento dei creditori, anche sulla scorta della proposta avanzata dalla società ricorrente, sarebbero senz'altro più elevate per tutte le varie categorie;
- con la continuità aziendale, anche indiretta, l'incasso dei crediti vantati sarebbe senz'altro più agevole proprio in considerazione della prosecuzione dell'attività medesima;
- nel tempo si potrebbero realizzare sicuramente risultati reddituali maggiormente positivi rispetto all'ipotesi del fallimento;
- i tempi di soddisfacimento dei creditori sarebbero più brevi in relazione alla tempistica stabilita nel piano concordatario che prevede il soddisfacimento in un quinquennio con pagamenti rateali.
- la presenza di un'offerta irrevocabile di acquisto e la futura cessione del ramo rappresentano un futuro capitale per la massa creditoria;

Nell'ipotesi alternativa del fallimento in sintesi:



- probabilmente si dovrebbe procedere ad una vendita atomistica dei beni immobili e mobili compresi fra le immobilizzazioni;
- gli incassi di alcuni crediti non sarebbero più certi ma bisognerebbe mettere in conto eventuali giudizi per il loro recupero;
- i debiti fiscali sicuramente aumenterebbero per effetto di sanzioni irrogate in misura piena e più elevata;
- si potrebbe verificare la possibilità di eventuali richieste di risarcimenti o indennizzi;
- i tempi di soddisfo dei creditori sarebbero sicuramente più lunghi rispetto alla tempistica proposta dalla società debitrice.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte nella presente relazione la sottoscritta Commissario giudiziale, pur tenendo conto dei rischi legati ad eventuali risultati reddituali negativi dell'attività durante il periodo del concordato che determinerebbe un peggioramento della situazione debitoria e dei rischi legati all'eventuale inadempimento riguardo al contratto di affitto di ramo d'azienda e futura cessione dello stesso prospettato nel piano concordatario, ritiene di poter asserire che il concordato preventivo sia da preferire all'ipotesi di fallimento della società con riferimento alla durata della procedura nel senso che la procedura fallimentare certamente avrebbe una durata complessivamente superiore a quella del concordato preventivo e, nel lasso di tempo considerato – 5 anni-, determinerebbe dei vantaggi economici per i creditori connessi alla celerità del procedimento e alla minore svalutazione del valore dei beni immobiliari, in quanto nella procedura fallimentare soprattutto con riferimento al valore dei beni immobili si potrebbe verificare una maggiore svalutazione dei beni stessi.

11. CONCLUSIONI

La sottoscritta Commissario giudiziale quindi alla luce di quanto verificato e riscontrato sulla proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art.186-bis L.F., considerata la complessità dei rapporti giuridici ed economici in essere, considerati i normali rischi di gestione legati alla prosecuzione dell'attività d'impresa anche in via indiretta, richiamandosi integralmente a quanto esposto nei paragrafi precedenti e riservandosi di esprimere il proprio motivato parere entro i termini di cui all'articolo 180, 2° comma della legge fallimentare, ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sulla proposta in considerazione dei vantaggi differenziali che la proposta medesima sembra assicurare ai creditori rispetto all'ipotesi alternativa del fallimento.

In considerazione di quanto rappresentato nella presente relazione, la scrivente ritiene di dover riepilogare ai creditori le maggiori criticità rilevate:

1. una valutazione della congruità del canone di locazione corrisposto dall'affittuaria Doro s.r.l.
2. necessità del rilascio di maggiori garanzie da parte della Doro srl a tutela della massa creditoria in ordine al perfezionamento del pagamento del prezzo dovuto per il ramo d'azienda, in quanto lo stesso al momento viene garantito con gli utili conseguiti dalla stessa oltre che da un successivo e potenziale prestito bancario mentre, a parere della scrivente lo stesso dovrebbe essere garantito maggiormente soprattutto contemplando l'ipotesi in cui la Doro srl non dovesse rispettare gli impegni finanziari assunti;
3. difficoltà di incasso dei crediti verso clienti;

Creditori ammessi al voto e calcolo delle maggioranze

Il Commissario intende richiamare l'attenzione dei creditori in merito all'ammissione al voto ed al calcolo della maggioranza.

Relativamente alla valenza giuridica dell'elencazione esposta, osserva che l'inclusione di un creditore nell'elenco ha valore solo ai fini della votazione per il calcolo della maggioranza prevista dalla legge e non deve intendersi come riconoscimento del credito nella misura e/o qualifica indicata. Analogamente l'inclusione nell'elenco dei creditori privilegiati o la loro esclusione non comporta il riconoscimento definitivo o il disconoscimento del diritto di prelazione spettante. Come conseguenza, resta salva e impregiudicata qualsiasi azione relativa all'entità e alla natura privilegiata o meno dei crediti.

Infine, il Commissario precisa che:

- ✓ il Giudice Delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e dei calcoli delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 comma 1 L.F., senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti;
- ✓ trattandosi di una proposta di concordato preventivo, la proposta risulterà approvata se riporterà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- ✓ ai sensi dell'art. 177 comma 3 L.F. i creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto, a meno di rinuncia espressa al diritto di prelazione.

A seguito delle novità introdotte, la mancata espressione del voto equivale, ai fini del computo delle maggioranze, non equivale a voto favorevole.

Ai sensi dell'art 178 L.F., i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio assenso/dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per PEC nei 20 gg successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori.

Il totale dei creditori chirografari ammessi al voto risulta pari a euro 4.270.254,00 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto è pari a euro 2.135.127 euro.

In chiusura della presente relazione, il Commissario Giudiziale coglie gradita l'occasione perringraziare l'onorevole Tribunale di Cosenza ed in particolare il Giudice Delegato, dott. Giorgio Previte, per la fiducia accordatale. Ringrazia altresì i propri collaboratori di studio per la preziosa collaborazione.



La presente relazione si compone di n. 38 pagine e n.26 allegati riepilogati nella pagina successiva.

Con osservanza.

Cosenza, 04.10.2019

Firmato Il Commissario Giudiziale

dott. ssa Chiara Bertero



ALLEGATI ALLA RELAZIONE

1. Ricorso per la presentazione della domanda di Concordato preventivo depositata presso il Tribunale di Cosenza in data 10.04.2018.
2. Provvedimento del Tribunale di Cosenza del 26.07.2019.
3. Relazione del pre commissario depositata in data 14.12.2018.
4. Relazione del pre commissario depositata in data 05.04.2019 e provvedimento del Tribunale di Cosenza del 15.05.2019.
5. Provvedimento del 19.07.2019 e relazione del Commissario Giudiziale del 05.09.2019.
6. Provvedimento del 19.09.2019.
7. Nomina del Commissario Giudiziale.
8. Comunicazione al Registro delle Imprese.
9. Prima comunicazione ai creditori ex art. 171 LF.
10. Comunicazione di Notifica al P.R.A..
11. Comunicazione di Notifica all' Agenzia del Territorio.
12. Elenco dei creditori e debitori.
13. Acconto compenso Commissario Giudiziale.
14. Apertura conto corrente Banca Credem.
15. Atto di messa in liquidazione.
16. Contratto di affitto di ramo d'azienda.
17. Relazione Professionista Delegato e allegati.
18. Contratto di prestazione d'opera con Agrisil e visura Agrisil.
19. Pec del 23.09.2019.
20. Bilancio Salumificio Sila srl 2015.
21. Bilancio Salumificio Sila srl 2016.
22. Bilancio Salumificio Sila srl 2017.
23. Situazione Economica Patrimoniale alla data del 28.02.2018.
24. Lettera Salumificio Sial –Doro del 02.04.2018 e partitario contabile
25. Certificato storico integrale di stato di famiglia della Sig.ra Mungo Cecchina.
26. Proposta di concordato depositata dalla società.
27. Situazione Economica Patrimoniale alla data del 30.06.2019.

39

